

STATUTO

L!V.A.S. - ODV

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 12 DICEMBRE 2022

glac



L!V.A.S. - ODV

ZIA DELLE ENTRATE
PROVINCIALE DI CAGLIARI
di Santuri

DELLE ENTRATE
PROVINCIALE DI CAGLIARI
di Santuri

Art. 1 -	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - EMBLEMA
Art. 2-	PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI
Art. 3-	SCOPI ASSOCIATIVI
Art. 4-	ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
Art. 5-	VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO
Art. 6-	REQUISITI
Art. 7-	DIRITTI
Art. 8-	DOVERI
Art. 9-	INCOMPATIBILITA'
Art. 10-	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
Titolo III -	Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione
Art. 11-	SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Art. 12-	ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE
Art. 13-	PATRIMONIO
Art. 14-	BILANCIO SOCIALE
Titolo IV -	Organi associativi
Art. 15-	ORGANI
Art. 16-	ASSEMBLEA
Art. 17-	CONVOCAZIONE
Art. 18-	TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE
Art. 19-	QUORUM COSTITUTIVI
Art. 20-	ADEMPIMENTI
Art. 21-	VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
Art. 22-	INTERVENTO E RAPPRESENTANZA
Art. 23-	COMPETENZE
Art. 24-	CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 25-	QUORUM COSTITUTIVI E VOTO
Art. 26-	COMPETENZE
Art. 27-	VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI
Art. 28-	IL PRESIDENTE
Art. 29-	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 30-	COMPETENZE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 31-	REVISORE LEGALE DEI CONTI
Art. 32-	COLLEGIO DEI PROIBITORI
Art. 33-	COMPETENZE COLLEGIO DEI PROIBITORI
Art. 34-	LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Titolo V -	Norme finali
Art. 35-	SEZIONI
Art. 36-	REGOLAMENTI
Art. 37-	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 38-	RINVIO

G. Barca

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - EMBLEMA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita, sin dal febbraio 1987, l'Associazione non riconosciuta denominata **Li.V.A.S. (Libera Associazione Volontari del Soccorso)**, di seguito indicata anche come "Associazione".

2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Li.V.A.S. Organizzazione di Volontariato"**, in sigla denominata **Li.V.A.S. ODV**.

3. L'Associazione ha sede legale a **Gonnosfanadiga in Via Roma 126**. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Gonnosfanadiga non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

5. L'emblema dell'Associazione è costituito da un cerchio con la scritta esterna "Libera Associazione Volontari del Soccorso", al centro del quale sono disegnate due mani che si toccano con l'indice, sopra la mano sinistra le lettere iniziali "Li." dell'acronimo Li.V.A.S. e sotto la mano destra le lettere "V.A.S.", la parte inferiore interna termina con il numero di telefono.

Art. 2- PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principalmente in favore di terzi, una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente di volontariato dei propri associati o delle persone agli enti associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Giulio

Art. 3 – SCOPPI ASSOCIATIVI

L.I.V.A.S. - ODV

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

g) favorire la diffusione della cultura della donazione di sangue e dei suoi derivati, di organi e di midollo osseo a sostegno della vita altrui;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4- ATTIVITA'

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale la/le seguente/i attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5, co.1, lett b del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali.

b) art. 5, co.1, lettera e "Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"

c) art. 5, co.1, lettera i "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

d) art. 5, co.1, lettera v "Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata".

Glac

e) art. 5, co. 1, lettera w "Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco"

f) art. 5 co. 1, lettera y "Protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 successive modificazioni, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Operatività Speciale;
- Ricerca dispersi;
- Antincendio boschivo;
- Assistenza socio-sanitaria.

2. Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal CTS e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

3. Raccolta fondi

Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso

Art. 5 - VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

G. Cacciari

G. Vico

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.
 8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del Art.33 CTS.
- Titolo II - Soci**
- Art. 6 - REQUISITI**
1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.
 2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e il Regolamento.
 3. Il Consiglio Direttivo, esamina entro trenta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
 4. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci.
 5. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
 6. Sono soci volontari, i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
 7. I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

8. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
9. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
10. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - DIRITTI

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - DOVERI

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per morosità;

G. G. G.

- per decadenza;
- per esclusione;
- per recesso.

a) perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) perde la qualità di socio per decadenza, il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) perde la qualità di socio per esclusione, il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) perde la qualità di socio per recesso, il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a €. 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

G. Vico

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e obblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia esercitata in via esclusiva o principale ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del CTS.
- m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

Art. 13 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

g. Luca

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno cinque

Art. 17 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 16 - ASSEMBLEA

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, co 6, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei Proviviri.

Sono organi dell'Associazione:

Art. 15 - ORGANI

TITOLO IV - Organi associativi

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentire il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

G. Luca

giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – QUORUM COSTITUTIVI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – ADEMPIMENTI

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, parimenti il Segretario è individuato nella persona del segretario del Consiglio Direttivo, in caso di assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente ovvero in sua assenza da un sostituto nominato dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Glucina

LE ENTRATE
ALE DI CANTIERE
di Sondrio
L.V.A.S. - ODV

G. Luca

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

- sua competenza.
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti dall'Associazione;
 - h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione;
 - e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) approva l'eventuale programma annuale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;

1. L'assemblea ordinaria:

Art. 23 - COMPETENZE

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione - fino a un massimo di tre deleghe per socio.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 22 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica che abbia maggiore anzianità di servizio documentata agli atti dell'Associazione.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

G. L. L. L.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta Regolarmente generale dell'Associazione.
4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere. Può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci. Può nominare altre figure, fra i soci, con funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.
2. Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dai codici di comportamento delle associazioni del terzo settore e previsti dall'art. 2382 del Codice civile.
1. Il Consiglio Direttivo è composto, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Art. 24 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto; b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2) L'Assemblea straordinaria:

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

g. V. V. V.

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

1. La carica di Consigliere si perde per:

Art. 27 - VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI

- h) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
g) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
f) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
e) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
d) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
c) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
b) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
Il Consiglio Direttivo:

Art. 26 - COMPETENZE

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

Art. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

(c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 (d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire.
 I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 28 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
 Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
 Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 29 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i NON soci, resta in carica due anni ed i suoi componenti, sono rieleggibili.
 Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, tramite elezioni, il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
 Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

G. L. V. A. S.

Art. 30 – COMPETENZE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 31 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i NON soci, dura in carica due anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 – COMPETENZE COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 34 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13,14,17, comma 1, del CTS, i libri sociali, obbligatori per legge e, in particolare:
a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
b) il libro degli associati;

A DELLE ENTRATE
DIVINCIATE E PAGLIARI
mitonide di ventidici

L!V.A.S. - ODV

Art. 37 - SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 38 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento Interno e alle disposizioni di legge vigenti in materia

Il presente Statuto è approvato dall'assemblea dei soci in data 12 DICEMBRE 2022

FIRMATO :

PRESIDENTE PRO TEMPORE

VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

RESPONSABILE E-U 118

RESPONSABILE MEZZI

RESPONSABILE P. CIVILE

RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

VACCA GIUSEPPINA

SANNA ANDREA

VIRDIS ELENA

SIBIRIU ANTONINA

VACCA GIUSEPPINA

SANNA ANDREA

ARU MARIA MARGARET

VIRDIS ELENA

Vacca Giuseppe
Sanna Andrea
Viridis Elena
Sibiriu Antonina
Vacca Giuseppe
Sanna Andrea
Aru Maria Margaret
Viridis Elena